

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 10 del 11.3.2009

Supplemento n. 23

mercoledì, 11 marzo 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA - RUFINA (Firenze)

Statuto. (Approvato con deliberazione dell'assemblea n. 2 del 26 febbraio 2009).

SEZIONE II

- Statuti

COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA - RUFINA (Firenze)

Statuto. (Approvato con deliberazione dell'assemblea n. 2 del 26 febbraio 2009).

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

- Art. 1 - Denominazione - sede - Stemma e gonfalone
- Art. 2 - Autonomia Statutaria
- Art. 3 - Adesione ai principi europeisti, relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli
- Art. 4 - Finalità, ruolo e compiti della Comunità Montana

TITOLO II

METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI

- Art. 5 - Principi generali
- Art. 6 - Strumenti di programmazione
- Art. 7 - Piano pluriennale di sviluppo
- Art. 8 - Programmi annuali operativi
- Art. 9 - Progetti speciali integrati
- Art. 10 - Rapporti di cooperazione
- Art. 11 - Esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- Art. 12 - Forme associative di cooperazione
- Art. 13 - Potestà regolamentare
- Art. 14 - Programmazione

TITOLO III

GLI ORGANI ELETTIVI

- Art. 15 - Organi di Governo della Comunità Montana
- Art. 16 - L'ASSEMBLEA - Composizione ed elezione dei membri
- Art. 17 - Durata in carica
- Art. 18 - Incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri
- Art. 19 - Sostituzione membri
- Art. 20 - Competenze
- Art. 21 - Insediamento
- Art. 22 - Convocazioni
- Art. 23 - Sedute - Votazioni - Deliberazioni
- Art. 24 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 25 - Gruppi Consiliari
- Art. 26 - Commissioni Consiliari

- Art. 27 - Garanzia di partecipazione delle minoranze
- Art. 28 - Commissioni speciali e di controllo
- Art. 29 - LA CONFERENZA DEI SINDACI - Natura, funzioni e competenze
- Art. 30 - Funzionamento
- Art. 31 - Competenze
- Art. 32 - LA GIUNTA - Composizione
- Art. 33 - Competenze
- Art. 34 - Funzionamento
- Art. 35 - Durata e cessazione della Giunta - Dimissioni - Decadenza - Revoca e sostituzioni degli Assessori
- Art. 36 - IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA - Modalità di elezione
- Art. 37 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 38 - Il Vice-Presidente
- Art. 39 - Sfiducia e dimissioni
- Art. 40 - Scioglimento degli organi di governo
- Art. 41 - Scioglimento ed estinzione della Comunità Montana - Effetti

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 42 - Principi generali
- Art. 43 - Albo pretorio
- Art. 44 - Informazione
- Art. 45 - Accesso
- Art. 46 - Erogazione contributi e sussidi
- Art. 47 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 48 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 49 - Consultazione della popolazione
- Art. 50 - Il Difensore Civico
- Art. 51 - Il Difensore Civico comprensoriale - Istituzione e ruolo
- Art. 52 - Requisiti, incompatibilità, decadenza e revoca
- Art. 53 - Nomina
- Art. 54 - Prerogative e funzioni
- Art. 55 - Il Difensore Civico Regionale

TITOLO V

STRUTTURA DELL'ENTE

- Art. 56 - Principi organizzativi
- Art. 57 - Personale dipendente
- Art. 58 - Il Segretario della Comunità Montana.
- Art. 59 - Il Vice-Segretario
- Art. 60 - Funzioni di direzione

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 61 - Autonomia finanziaria
- Art. 62 - Il Revisore dei Conti

Art. 63 - Il Tesoriere

Art. 64 - Controllo di gestione

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Adozione e revisione Statuto - Entrata in vigore

Art. 66 - Adeguamento regolamenti

Art. 67 - Disposizione finale

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1

Denominazione - Sede - Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana Montagna Fiorentina, così denominata fin dalla sua prima costituzione è costituita dai Comuni montani e parzialmente montani di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello. Il suo territorio di competenza coincide con l'ambito territoriale individuato dalla Regione Toscana e la sua popolazione è costituita dall'insieme di popolazione residente nei territori dei Comuni compresi nel suddetto ambito.

2. La Comunità Montana Montagna Fiorentina è altresì Ente Locale dotato di autonomia statutaria ed organizzativa nell'ambito delle leggi statali e regionali, rappresenta un'area territoriale storicamente e geograficamente omogenea e contigua e caratterizzata da una forte integrazione socio-culturale ed economico-produttiva, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo armonizzando la propria azione con quello della Regione Toscana, Provincia, Comuni del comprensorio e con le altre Comunità Montane limitrofe legate da affinità storico-culturali ed economiche.

3. La Comunità Montana ha sede legale in Rufina (FI) - Via XXV Aprile, 10.

4. La Comunità Montana ha un proprio stemma e un proprio gonfalone. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2

Autonomia Statutaria

1. La Comunità Montana adotta lo statuto nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e dalla legge regionale. Lo statuto individua le finalità e gli strumenti per la promozione socio-economica della collettività montana, stabilisce i criteri e le norme per l'organizzazione della Comunità Montana, fissa le modalità per la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'Ente e inoltre:

- detta i principi e le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e dei rapporti, anche finanziari, tra i Comuni che ne fanno parte, compresa la regolazione, in caso di estinzione dell'Ente, dei rapporti instaurati per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- specifica le attribuzioni degli organi di governo;

- stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente;

- dispone sulla durata e l'entrata in carica dei componenti dell'Assemblea, sulle modalità di insediamento dell'Assemblea, sulla cessazione dalle cariche degli organi di governo derivanti dalle incompatibilità e dalle altre cause disciplinate dalla normativa statale;

- dispone in ordine a quanto ulteriormente previsto dalla normativa regionale.

2. Secondo il principio di sussidiarietà la Comunità Montana collabora con i Comuni, le altre C.M., la Provincia, la Regione, lo Stato e con le forme di aggregazione di unioni tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, la Comunità Montana riconosce e favorisce, in conformità allo statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini singoli o associati, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

Art. 3

Adesione ai principi europeisti, relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli

1. La Comunità Montana partecipa alla formazione di una cultura europeista promuovendo i principi di collaborazione tra le autonomie locali per creare, nell'interesse dei cittadini, un'Europa democratica.

2. Nell'ambito della legislazione nazionale e della Carta delle Nazioni Unite, collabora con le Associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della "Carta europea delle libertà locali" e della "Carta europea delle autonomie locali".

Art. 4

Finalità, ruolo e compiti della Comunità Montana

1. La Comunità Montana:

a) promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica delle zone montane, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto del territorio;

b) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;

c) riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente di servizio per l'esercizio delle funzioni proprie, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

d) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;

e) tutela e valorizza la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, degli organismi scolastici;

f) realizza politiche di formazione professionale finalizzate alla vita e alle attività lavorative in montagna;

g) favorisce le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità Montana, ed i principi e i valori dell'Unione Europea.

2. La Comunità Montana:

a) attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

3. Concorre alla programmazione regionale e provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO II METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI

Art. 5

Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri.

Art. 6

Strumenti di programmazione

1. Oltre i documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:

- a) il piano pluriennale di sviluppo;
- b) i programmi annuali operativi;
- c) i progetti speciali integrati.

Art. 7

Piano pluriennale di sviluppo

1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso, nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici della Comunità Montana e individua gli interventi e le opere idonei a realizzarli. Il piano tiene conto, in modo integrato, delle competenze esercitate dalla Comunità Montana, conferite o affidate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

Art. 8

Programmi annuali operativi

1. Le azioni ed i progetti previsti nel piano pluriennale di sviluppo vengono realizzati mediante l'approvazione di programmi annuali operativi.

2. L'approvazione dei programmi annuali operativi avviene, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 9

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini eventualmente mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrono più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

Art. 10

Rapporti di cooperazione

1. Richiamati i principi di cui all'art. 4 del presente statuto, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese e accordi con i comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

*Art. 11**Esercizio associato di funzioni e servizi comunali*

1. L'esercizio associato, da parte della Comunità Montana, di funzioni comunali è disciplinato dalla legge.

2. L'esercizio di altre funzioni delegate dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione alla Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e l'ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

*Art. 12**Forme associative di cooperazione*

1. Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni e partecipare a consorzi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Può altresì partecipare a società di capitali in relazione alla natura del servizio da erogare.

3. Per la promozione di diverse attività economiche al Comunità Montana può partecipare a società di capitali, consorzi e cooperative.

*Art. 13**Potestà regolamentare*

1. In conformità alla legge e allo statuto, l'Assemblea della Comunità Montana approva i regolamenti previsti nel presente statuto, ad eccezione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

*Art. 14**Programmazione*

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate, informa la propria attività al metodo della programmazione.

2. Assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

TITOLO III
GLI ORGANI ELETTIVI

*Art. 15**Organi di governo della Comunità Montana*

1. Sono organi di governo della Comunità Montana:

- l'Assemblea;
- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente;
- la Giunta esecutiva.

2. I suddetti organi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa ed esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività svolta dall'Ente.

3. Gli organi collegiali (Assemblea, Conferenza dei Sindaci, Giunta esecutiva), possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi nell'ambito del comprensorio di competenza, per assicurare la presenza della istituzione in tutto il territorio.

4. Gli organi di governo sono composti unicamente da Sindaci e consiglieri dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

*Art. 16**L'ASSEMBLEA - Composizione ed elezione dei membri*

1. L'Assemblea della Comunità Montana è composta dal Sindaco e da due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di minoranza, per ciascuno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 1.

2. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma, l'Assemblea, è composta da n. 18 Consiglieri.

3. I rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea della Comunità Montana sono eletti dai singoli Consigli comunali mediante voto disgiunto a cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco. E' consigliere comunale di minoranza, il consigliere che, nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.

4. Il Sindaco è membro di diritto dell'Assemblea.

*Art. 17**Durata in carica*

1. Il mandato amministrativo ordinario dell'Assemblea è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi.

tivi dell'Assemblea, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali.

2. Fino all'insediamento della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della Assemblea uscente per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

3. Nel caso di elezione amministrativa parziale riguardante uno o più Comuni ricompresi nella Comunità Montana, i Comuni interessati al turno elettorale rinnovano interamente i loro rappresentanti nell'Assemblea della C.M., entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto e fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica i precedenti rappresentanti.

4. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, i rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale disciolto, salvo i casi in cui non possono esercitare per legge il mandato amministratore pubblico, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato. Il Commissario Governativo (prefettizio) surroga il Sindaco negli organi della Comunità Montana.

Art. 18

Incompatibilità e ineleggibilità dei Consiglieri

1. La incompatibilità dei consiglieri della C.M. viene disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Spetta alla Assemblea della Comunità Montana procedere alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo dell'Assemblea o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea della C.M. procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo e dichiara l'incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

3. Non sono eleggibili a Consigliere della Comunità Montana i dipendenti della stessa Comunità Montana.

Art. 19

Sostituzione membri

1. La sostituzione dei singoli membri dell'Assemblea si verifica nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morte o altra causa prevista dalla legge;

- c) incompatibilità;
- d) revoca da parte del Consiglio Comunale di appartenenza;
- e) decadenza;
- f) perdita della qualità di consigliere comunale.

2. La sostituzione deve avvenire, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16 dello Statuto, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente della Comunità Montana assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente ne dà comunicazione al Comune interessato che provvede alla nomina del sostituto.

4. Il provvedimento di revoca da parte del Consiglio Comunale deve accompagnarsi alla nomina del nuovo rappresentante.

5. Fatta eccezione per i Sindaci, quali membri di diritto, i consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La proposta di decadenza, su iniziativa del Presidente della Comunità Montana, deve essere notificata all'interessato e al Comune di appartenenza. Trascorsi 15 giorni dalla notifica per permettere all'interessato di presentare le proprie giustificazioni e memorie, il Presidente dichiara la decadenza del Consigliere e ne dà comunicazione al Comune di appartenenza affinché provveda alla sua sostituzione, che deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

6. La perdita della qualità di Consigliere della C.M. è conseguente alla perdita della qualità "status" di consigliere comunale del Comune che rappresenta ed è rilevabile d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio della C.M. o dal Sindaco del Comune interessato.

7. Il provvedimento di nomina del sostituto in caso di revoca, dimissioni, decadenza, morte o perdita della qualità di consigliere viene trasmesso dal Comune al Presidente della C.M., il quale ne informa l'Assemblea nella prima seduta convocata dopo aver ricevuto la comunicazione per la relativa presa atto e convalida.

Art. 20

Competenze

1. L'Assemblea è l'organo amministrativo della C.M. e svolge un ruolo di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni che rappresenta, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto ed

esercita il controllo sulla azione politico-amministrativa del Presidente della C.M. e della Giunta esecutiva.

2. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti e disciplina in modo particolare le modalità per le convocazioni, per la presentazione e discussione delle proposte, le modalità di costituzione delle Commissioni Consiliari, i poteri e il loro funzionamento.

3. L'Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale preordinata a garantire la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Con norme regolamentari verranno fissate le modalità con cui fornire all'Assemblea servizi e strutture per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. L'Assemblea adotta gli atti di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ad eccezione degli atti di cui alla lettera c) del comma medesimo.

Inoltre all'Assemblea compete:

- a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana;
- b) l'elezione e nomina del Revisore dei Conti;
- c) l'elezione e nomina del Difensore Civico;
- d) gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della Giunta;
- e) ogni altro provvedimento di competenza previsto dalle leggi statali e regionali.

5. Le deliberazioni di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei successivi 60 giorni a pena di decadenza.

6. L'Assemblea procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obbiettivi e criteri di indirizzo dell'attività dell'Ente. Qualora l'Assemblea, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarsi ad essa.

Art. 21

Insedimento

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nell'Assemblea della Comunità Montana con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità Montana uscente che provvede all'insediamento della

nuova Assemblea entro i successivi trenta giorni. In caso di rinnovo completo dell'Assemblea e in caso di elezioni parziali, i Comuni non interessati dal turno elettorale esprimono i propri rappresentanti nell'Assemblea della Comunità Montana entro 30 giorni dal giorno successivo nel quale, negli altri Comuni, si sono svolte le elezioni.

2. Qualora i rappresentanti dei Comuni non vengano eletti nei termini previsti dal comma precedente, sono di diritto componenti dell'Assemblea il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. Nel caso di parità di voti è componente dell'Assemblea il consigliere più anziano di età.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune comunica i nominativi dei propri rappresentanti entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1.

4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali.

5. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente della Comunità Montana uscente ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente della C.M.

Art. 22

Convocazioni

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Comunità Montana.

2. La Convocazione di norma avviene:

- a) su iniziativa del Presidente della C.M.;
- b) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta;
- d) su richiesta di almeno due sindaci facenti parte della Conferenza dei Sindaci;
- e) su iniziativa di almeno due Consigli Comunali.

3. La convocazione dell'Assemblea è comunicata mediante raccomandata A.R., o tramite e-mail, o tramite fax, almeno 5 giorni prima della data di adunanza, se trattasi di seduta straordinaria, e almeno 7 giorni prima se trattasi di seduta ordinaria.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. In casi eccezionali d'urgenza l'avviso di convoca-

zione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere spedito almeno 24 ore prima dell'adunanza a mezzo telegramma.

6. Tutte le proposte di provvedimenti deliberativi, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio segreteria generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza, se trattasi di seduta ordinaria, e almeno tre giorni prima se trattasi di seduta straordinaria, affinché possano essere esaminati dai membri dell'Assemblea.

7. Per gli atti quali il Bilancio di Previsione, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico i suoi aggiornamenti annuali e i programmi pluriennali, il deposito deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Art. 23

Sedute - Votazioni - Deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce diversamente.

2. Le sedute dell'Assemblea si svolgono normalmente presso la sede istituzionale della Comunità Montana o nelle sale consiliari dei Comuni appartenenti. Su richiesta della Conferenza dei Sindaci e in caso di particolari disagi che possono compromettere la presenza dei Sindaci e rappresentanti di vari Comuni, le sedute possono svolgersi in videoconferenza con collegamento telematico fra la Comunità Montana e le sedi comunali, qualora non vi siano punti all'ordine del giorno ove è prevista la votazione a scrutinio segreto.

3. La seduta della Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri che la compongono. Il Presidente della Comunità Montana, unitamente al Segretario Generale dell'Ente, verificherà la presenza del quorum necessario per l'apertura della seduta.

4. Le votazioni del Consiglio sono espresse a scrutinio palese, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto o Regolamento prevedano il voto a scrutinio segreto e per votazioni concernenti valutazioni di carattere morale sulle persone.

5. L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui vengano richieste, dal presente Statuto, da leggi o Regolamento, maggioranze diverse o quorum speciali.

6. Gli astenuti obbligati perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel

numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

7. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

8. Non si può procedere al ballottaggio salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente.

9. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

10. Di ogni seduta della Assemblea è redatto apposito verbale a cura del Segretario della Comunità Montana.

11. Il verbale dell'adunanza e le deliberazioni sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o dai loro sostituti previsti dalla legge o dallo Statuto.

12. Il verbale redatto con le modalità stabilite dal Regolamento è approvato dall'Assemblea, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 24

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea;
- c) di ottenere informazioni sull'attività della Comunità Montana, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti ed Aziende a cui la Comunità Montana partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento dell'Assemblea.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto

sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 25

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri della Comunità Montana si costituiscono in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente della comunità montana.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da n. 2 consiglieri. Può essere costituito da un solo consigliere qualora sia formalmente collegato ad una lista che abbia conseguito almeno un seggio in uno dei Consigli dei Comuni della Comunità Montana.

4. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei consiglieri che vi conferiscono.

5. Il Regolamento dell'Assemblea della C.M. disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

6. Ai Capigruppo Consiliari vengono comunicate contestualmente alla affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva e vengono tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento di organi amministrativi preposti al controllo.

Art. 26

Commissioni Consiliari

1. L'Assemblea, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari composte da consiglieri della Comunità Montana nel rispetto dei criteri di proporzionalità dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento determina il numero delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie e il loro funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione delle Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano la Comunità Montana.

3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Presidente della Comunità Montana, i capigruppo con-

siliari, gli Assessori competenti non membri, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

4. La convocazione delle commissioni deve essere comunicata al Presidente della Comunità Montana e ai capigruppo consiliari.

Art. 27

Garanzia di partecipazione delle minoranze

1. Viene attribuita alla opposizione la presidenza della eventuale Commissione Consiliare di indagine e di quelle che l'Assemblea intende istituire con funzioni di garanzia e di controllo.

2. Il Presidente deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti.

3. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

4. Quando l'Assemblea della C.M. è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a nominare più rappresentanti presso Enti, Istituzioni, aziende, società, uno dei nominativi è riservato alla opposizione. La procedura di nomina avviene con il sistema del voto limitato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Art. 28

Commissioni speciali e di controllo

1. Il Consiglio può, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di:

a) commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di particolare interesse, che relazionino in tempi stabiliti sui risultati conseguiti;

b) commissioni di garanzia e di controllo per accertare la regolarità e la correttezza di determinate attività amministrative dell'Ente;

c) commissioni di ispezione e di indagine su fatti giuridicamente rilevanti connessi all'azione politico amministrativa dell'Ente.

2. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture e il personale dell'Ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato dalla delibera istitutiva.

3. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati a tal fine, dal segreto d'ufficio ed a fornire ogni atto richiesto.

*Art. 29**LA CONFERENZA DEI SINDACI -**Natura funzioni e competenze*

1. La Conferenza dei sindaci è un organo il cui ruolo, funzioni e competenze si ricollegano alla natura della Comunità Montana come Unione di Comuni montani e parzialmente montani. Svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quelle della Comunità Montana e si colloca come organo di indirizzo per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

3. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e dal Presidente della Comunità Montana qualora non rivesta la carica di Sindaco e si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera gli atti e le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge, in riunione formalmente convocata e validamente insediata.

*Art. 30**Funzionamento*

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana. La Convocazione avviene tramite invio o.d.g. per posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale della Comunità Montana o presso le sedi comunali e, in caso di particolari difficoltà logistiche o climatiche, per collegamento telematico in videoconferenza qualora non vi siano punti all'ordine del giorno ove è prevista la votazione a scrutinio segreto.

2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci anche nel caso che la convocazione sia richiesta da almeno due Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

3. Il Segretario della Comunità Montana, partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o suo

delegato che provvede alla ordinaria convocazione e, in casi straordinari, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due sindaci.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti che si devono trattare e comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza.

*Art. 31**Competenze*

1. La Conferenza dei Sindaci propone alla Assemblea il testo dello Statuto della Comunità Montana e le sue modifiche ed integrazioni. La proposta non può essere modificata dall'Assemblea se non previo parere favorevole della Conferenza.

2. Propone alla Assemblea il nominativo del Presidente della Comunità Montana.

3. Determina gli atti di indirizzo per la Giunta o Assemblea in ordine ai criteri, modalità delle gestioni in forma associata di funzioni e servizi di competenza comunale e agli impegni amministrativi e finanziari conseguenti.

4. Esercita il controllo periodico sull'andamento delle gestioni associate istituite e propone agli organi istituzionali competenti eventuali modifiche agli atti convenzionali sottoscritti dai Comuni associati.

5. Propone la destinazione delle risorse contributive statali e regionali in ordine alla gestione di servizi associati.

6. Propone i nominativi dei Responsabili delle gestioni dei servizi comunali in forma associata.

7. Approva i bilanci di previsione e i consuntivi delle gestioni associate e li trasmette ai Comuni e alla Giunta della Comunità Montana per gli adempimenti conseguenti nel quadro delle compatibilità generali dei Bilanci degli Enti interessati.

8. Può chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea per deliberare su materie riguardanti le gestioni associate.

*Art. 32**LA GIUNTA - Composizione*

1. La Giunta è composta dal Presidente della Comunità Montana, che la presiede, e da tre assessori, nomina-

ti dal Presidente fra i componenti dei Consigli comunali facenti parte della Comunità.

2. Il Presidente, entro dieci giorni dalla sua elezione da parte dell'Assemblea, procede alla nomina della Giunta.

3. La incompatibilità alla carica di Assessore è disciplinata dalla legge.

Art. 33

Competenze

1. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dalla Assemblea e dalla Conferenza dei Sindaci, orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti dell'Assemblea.

2. Il Presidente può attribuire o revocare specifiche deleghe agli Assessori con compiti di sovrintendere a settori omogenei di amministrazione o specifici progetti, per dare impulso alla attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e per vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea o alla Conferenza dei Sindaci e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari. Uniforma la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

4. E' altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento che disciplina la struttura organizzativa interna, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi previsti dalla legge.

5. La Giunta inoltre:

- a) riferisce all'Assemblea sulla propria attività;
- b) nei contenziosi amministrativi e civili, promuove l'azione o autorizza il ricorso o la resistenza ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello;
- c) individua il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;
- d) nelle procedure pubbliche di concorso, nomina i componenti delle Commissioni nel rispetto dei criteri di

legge avvalendosi di norma della professionalità presenti nelle strutture dell'Ente;

e) predisporre il Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio presentando annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente, corredato da specifici consuntivi a cura dei singoli Assessori.

f) può diminuire con proprio provvedimento le indennità di funzione spettanti ai propri componenti nei limiti previsti dalla legge;

g) Approva gli atti di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

h) può diminuire con proprio provvedimento le indennità di funzione spettanti ai propri componenti nei limiti previsti dalla legge;

i) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;

j) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali dell'Assemblea;

k) predisporre e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione dell'Assemblea;

l) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dall'Assemblea.

6. La Giunta Esecutiva adotta nei casi di urgenza le variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica della stessa nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 34

Funzionamento

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente o da chi che ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alla propria seduta persone non appartenenti al collegio.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario o, in caso di assenza o impedimento, il vicesegretario o suo delegato. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il verbale della seduta. Partecipano altresì, su richiesta del Presidente, i dipendenti dell'Ente.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e

con voto palese, salvo quando la deliberazione comporta apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori e degli uffici. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 35

Durata e cessazione della Giunta - Dimissioni - Decadenza - Revoca e Sostituzioni degli Assessori

1. La Giunta Esecutiva dura in carica quanto il Presidente che l'ha nominata. Nel periodo che va dal rinnovo dell'Assemblea fino alla elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri della Giunta scaduta per garantire la continuità dell'Amministrazione della Comunità Montana.

2. La cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, del Presidente comporta la decadenza della Giunta.

3. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Presidente della Comunità Montana e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

4. La decadenza da membro della Giunta opera per effetto della perdita di qualità di Consigliere comunale.

5. La revoca di uno o più Assessori è fatta dal Presidente della C.M., per comportamenti ritenuti non conformi agli impegni programmatici assunti e per il venire meno del rapporto di fiducia. La proposta di revoca, con atto scritto e motivato, viene comunicata all'interessato che ha la possibilità di presentare le motivazioni per l'opposizione entro dieci giorni dalla comunicazione.

6. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Presidente entro 10 giorni dalle dimissioni, revoca o decadenza.

7. Nel caso di dimissioni contemporanee di tutti i componenti della Giunta, il Presidente provvede alla nomina della nuova Giunta entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

8. In ogni caso di decadenza o cessazione della Giunta, fino alla nomina della nuova Giunta, sono prorogati i poteri della Giunta scaduta.

Art. 36

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA - Modalità di elezione

1. Il Presidente della Comunità Montana viene eletto dall'Assemblea al proprio interno, su proposta della Conferenza dei Sindaci, alla prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento.

2. Tale elezione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall'insediamento della nuova assemblea o della data in cui si è verificata la vacanza, dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica a qualsiasi titolo.

3. Alla elezione si procede con votazione a scrutinio palese a seguito del dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto dei membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi l'una dall'altra. Qualora in nessuna delle votazioni, che devono comunque tenersi entro i termini di cui al 2° comma, si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, l'Assemblea della Comunità Montana si scioglie, su richiesta di un componente dell'Assemblea.

6. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento e rinnovo ordinario dei Consigli Comunali, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente.

7. La incompatibilità alla carica di Presidente è disciplinata dalla legge.

Art. 37

Ruolo attribuzioni e competenze

1. Il Presidente della C.M. esprime gli indirizzi di politica amministrativa della Comunità Montana e la rappresenta, compresa la rappresentanza legale.

2. Il Presidente promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni dell'Assemblea e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e servizi nonché alla esecuzione degli atti della Comunità Montana impartendo a tal fine direttive al Segretario, al Direttore Generale se nominato, ai Dirigenti, se nominati, e ai Responsabili dei servizi dell'Ente per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.

4. Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva e ne coordina i lavori;
- d) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire all'O.d.G. dell'Assemblea;
- e) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;
- f) comunica all'Assemblea la sostituzione motivata degli Assessori;
- g) provvede alla nomina del Segretario, Vice-segretario e responsabili dei settori dell'Ente;
- h) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Assemblea;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
- m) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa l'Assemblea della Comunità Montana;
- n) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario;
- o) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Direttore Generale, al Segretario e ai Funzionari Dirigenti e Responsabili di Servizio;
- p) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- q) Attribuisce le deleghe agli Assessori.

5. Il Presidente della Comunità Montana svolge anche le funzioni di Presidente della Assemblea ed in particolare:

- a) Convoca l'Assemblea e durante la seduta ne coordina e dirige i lavori;
- b) Assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione dell'Assemblea e su tutte le questioni che vengono poste all'Assemblea;
- c) Fornisce a tutti i Consiglieri e gruppi consiliari tutti gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'Ente;
- d) Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.

Art. 38

Il Vice-Presidente

1. Il Presidente, al momento della nomina dei componenti della Giunta nomina il componente al quale vengono affidate le funzioni di Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

Art. 39

Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti l'assemblea ed approvato per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione, può essere proposta solo nei confronti del Presidente o dell'intera Giunta e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata alla Conferenza dei Sindaci che, entro quindici giorni, propone il nominativo del nuovo Presidente che dovrà essere eletto nei quindici giorni successivi, secondo le procedure di cui all'art. 36.

5. Il voto dell'assemblea, contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

6. La cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, del Presidente comporta la decadenza della Giunta.

Art. 40

Scioglimento degli Organi di Governo

1. Gli organi di governo della Comunità montana sono sciolti, su richiesta di un componente dell'Assemblea nei seguenti casi:

a) se l'organo competente non provvede alla elezione del Presidente della Comunità Montana o alla nomina della Giunta esecutiva nei termini previsti dal presente statuto;

b) se si verifica il caso delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'Assemblea e non si procede alla ricostituzione dell'Assemblea entro trenta giorni successivi con le modalità di cui all'art. 16. Sono ritenute contestuali le dimissioni presentate al protocollo dell'Ente nell'arco di dieci giorni consecutivi.

Allo scioglimento degli organi di governo della Comunità Montana provvede, previa diffida, il Presidente della giunta regionale con decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento, la Comunità Montana può provvedere alla elezione del presidente o della giunta esecutiva o alla ricostituzione dell'assemblea nella sua composizione integrale.

Gli organi di governo sono altresì sciolti nei casi previsti dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 41

Scioglimento ed estinzione della Comunità Montana - Effetti

1. Lo scioglimento dell'Ente nei casi previsti dalla legge regionale e l'avvio della procedura di estinzione, avviene con deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede anche alla nomina di un Commissario straordinario.

2. Il Commissario con propri decreti, esercita i poteri di governo della Comunità Montana in conformità all'atto di nomina o da atti aggiuntivi. Predisporre il piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'Ente, secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale. Il Commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l'estinzione della comunità montana.

3. L'estinzione della Comunità Montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Gli effetti dell'estinzione in ordine ai rapporti patrimoniali, rapporti attivi e passivi, al personale a tempo indeterminato del comparto regioni ed autonomie locali, personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, personale con altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, sono disciplinati dalla norme regionali. Per le gestioni associate dei servizi di competenza comunale in essere vale quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, subentra il Comune dove ha sede la Comunità Montana, fatta salva ogni altra decisione della conferenza dei Sindaci. I comuni della Comunità Montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dalle convenzioni associative. Il decreto del presidente regionale individua anche l'ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica e può disporre sulla continuazione obbligatoria di gestioni associate in relazione alla protezione civile ed erogazione di servizi ed attività che coinvolgono rilevanti interessi pubblici.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 42

Principi generali

1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte o programmate;
- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, ed in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 43

Albo Pretorio

1. La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario e un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 44

Informazione

1. La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio ed assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

4. Presso appositi uffici della Comunità Montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti della Comunità Montana.

Art. 45

Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità con esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa è garantito a chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni amministrative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia.

4. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da regolamento.

Art. 46

Erogazione contributi e sussidi

1. Un apposito regolamento stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

Art. 47

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. Un apposito regolamento stabilisce le modalità della partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 48

Istanze, petizioni e proposte

1. Possono essere rivolte alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai fini del presente statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal

Sindaco di un comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitaria una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto, di un contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza dell'Assemblea o della Giunta.

Art. 49

Consultazione della popolazione

1. L'Assemblea o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti conoscitivi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 50

Il Difensore Civico

1. La Comunità Montana promuove le più opportune forme per la costituzione di un ufficio di Difensore Civico al quale affidare la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività ed il quale assolve le proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni comunali segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle amministrazioni nei confronti di tutti i cittadini degli Enti.

2. La sua nomina avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 51

Il Difensore Civico comprensoriale - Istituzione e ruolo

1. La Comunità Montana, previa intesa con i Comuni ad essa aderenti, istituisce il Difensore Civico comprensoriale. Il Difensore Civico assolve le proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento sia nei confronti della Comunità Montana che di tutte le pubbliche amministrazioni comunali, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze

ed i ritardi delle amministrazioni nei confronti di tutti i cittadini degli enti ad essa aderenti.

2. Promuove presso le singole amministrazioni iniziative tendenti ad omogeneizzare i servizi dei comuni aderenti.

Art. 52

Requisiti, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Il Presidente, previa idonea pubblicizzazione, riceve le proposte di candidature per la nomina del Difensore civico, corredate dai relativi curricula e da tutte le informazioni utili per valutare la sussistenza dei requisiti di cui al comma due; almeno dieci giorni prima dell'adunanza del Consiglio provvede a riunire la Conferenza dei Sindaci per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2. L'aspirante alla nomina a Difensore civico deve essere di comprovata integrità morale, autorevolezza e competenza giuridico-amministrativa e offrire le massime garanzie di indipendenza ed imparzialità. Deve possedere titoli che diano garanzie per il miglior assolvimento del proprio compito e pertanto essere in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente in materie giuridiche.

3. Non può essere nominato Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i dipendenti della Comunità Montana e dei comuni ad essa aderenti;
- c) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali;
- d) i ministri del culto;
- e) gli amministratori, i titolari ed i dirigenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione della Comunità Montana e con le amministrazioni comunali facenti parte della Comunità Montana o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione della Comunità Montana e dei Comuni ad essa aderenti;
- g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado che siano amministratori, Direttore, Segretario o dipendente della Comunità Montana o dei Comuni aderenti.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la

sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nel precedente comma.

5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio della Comunità Montana adottata con votazione segreta, con le stesse modalità necessarie per la sua nomina.

Art. 53

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio della Comunità Montana in seduta pubblica, con deliberazione motivata a scrutinio segreto, con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati. Ove la maggioranza richiesta non venga conseguita da alcun candidato nella prima votazione, si procederà immediatamente ad una successiva votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata del Consiglio della Comunità Montana che lo ha nominato, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rinominato una sola volta.

3. In via ordinaria la nomina del Difensore Civico viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro tre mesi dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio.

4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, il Consiglio provvede alla nomina entro tre mesi.

Art. 54

Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione della Comunità Montana, presso le amministrazioni comunali, le aziende speciali, le istituzioni, i soggetti concessionari, i consorzi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio della Comunità Montana, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati, e può richiedere allo stesso una relazione scrit-

ta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessari, comunica in forma scritta al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, Comunica, altresì, agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora permangano irregolarità o vizi procedurali.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Difensore civico si avvale dell'Ufficio Segreteria.

7. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione da determinare nella deliberazione di nomina.

Art. 55

Il Difensore Civico Regionale

1. Il Consiglio della Comunità Montana può altresì decidere, in alternativa all'istituzione del Difensore Civico Comprensoriale, di richiedere l'intervento del Difensore Civico Regionale, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 4.

TITOLO V STRUTTURA DELL'ENTE

Art. 56

Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si informa ai principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficacia ed efficienza.

2. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto del principio della netta distinzione e sepa-

razione fra funzione politica di indirizzo e controllo, che spetta agli organi di direzione politica, e funzione di gestione e amministrazione, che compete ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 57

Personale dipendente

1. La dotazione organica dell'Ente è stabilita, e periodicamente aggiornata, dalla Giunta sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti e ai programmi dell'Amministrazione. I dipendenti sono assegnati ai singoli uffici e servizi in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e secondo criteri di funzionalità, flessibilità, mobilità.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito dai contratti collettivi nazionale e decentrati per i dipendenti degli enti locali. Dalla predetta disciplina è escluso ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 23 marzo 1981, n. 93 il personale impiegato dalla Comunità Montana cui si applicano norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale. L'inquadramento in categorie, qualifiche e profili professionali non conferisce la titolarità di una specifica posizione funzionale, né determina l'affidamento di particolari compiti o responsabilità.

3. Sono disciplinati con regolamento adottato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 110 del T.U. 267/2000;
- e) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e decentrati del comparto;

4. La Comunità Montana nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti, ne favorisce e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale.

5. Per l'esercizio di attività professionali, nell'ambito dei compiti istituzionali, i dipendenti devono essere iscritti agli albi professionali.

6. La Comunità Montana garantisce ai propri dipen-

denti ed alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione degli uffici ed il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà e di diritti sindacali.

Art. 58

Il Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si avvale di un Segretario titolare nominato dal Presidente che viene reclutato secondo le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento ed è inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente.

2. In caso di vacanza del posto può essere temporaneamente incaricato delle funzioni di Segretario anche un Funzionario di altro Ente Locale territoriale, purché in possesso di specifica esperienza maturata per almeno 5 anni.

3. La Comunità Montana può avvalersi altresì della facoltà di nominare un Segretario Comunale dei Comuni facenti parte della stessa, previa intesa con il Comune di appartenenza oppure mediante le procedure di cui al successivo art. 60 comma 5.

4. Il Segretario, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, redigendone i verbali;

c) esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 59

Il Vice-Segretario

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente nomina tra i funzionari dell'Ente con qualifica adeguata un Vice-segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 60

Funzioni di direzione

1. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direzione, che comportano l'assolvimento di tutti i compiti di gestione e amministrazione che la

legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi a capo di strutture organizzative di massima dimensione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi, cui sono attribuiti i compiti di direzione gestionale e amministrativa di cui al precedente comma, sono nominati a tempo determinato con provvedimento del Presidente, tenuto conto dei compiti da svolgere, della formazione culturale e della professionalità richiesta.

3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, con compiti di direzione gestionale e amministrativa, sono attribuite tutte le competenze relative alla gestione amministrativa dei servizi di competenze, di cui all'art. 107 e seguenti del T.U. 267/2000, da espletarsi secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'esercizio delle funzioni di direzione gestionale e amministrativa comporta autonomia gestionale e organizzativa, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici adottati dagli organi politici e degli indirizzi gestionali del Segretario. I dipendenti incaricati delle funzioni di direzione sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici e dei servizi di competenza della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nonché dell'attuazione dei programmi fissati dall'Amministrazione, dell'organizzazione e della disciplina del personale assegnato.

5. I posti di responsabili degli uffici e dei servizi, che comportano la direzione gestionale e amministrativa, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 61

Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. La finanza della Comunità Montana è costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal Consiglio nella delibera di approvazione del bilancio, previo parere della Conferenza dei Sindaci;

- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito di norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali.

Art. 62

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, un revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Competono al revisore dei conti le funzioni previste dalla legge.

2. Esso non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta.

3. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli uffici.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha diritto all'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

5. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 63

Il Tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di Tesoreria.

2. Il Tesoriere della Comunità Montana è individuato secondo le procedure previste dal Regolamento di Contabilità.

Art. 64

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali

strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65

Adozione e revisione Statuto - Entrata in vigore

1. Lo Statuto e le sue modificazioni sono approvate dall'Assemblea della Comunità Montana, su proposta deliberata dalla Conferenza dei Sindaci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La proposta non può essere modificata dall'Assemblea, se non previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

2. Il presente Statuto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), salvo diversa previsione della delibera di approvazione dello Statuto stesso.

Art. 66

Adeguamento Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati o soggetti a revisione, i Regolamenti citati nello Statuto medesimo.

2. I regolamenti e le disposizioni in essi contenuti, conformi alle vigenti disposizioni legislative e al presente Statuto rimangono in vigore.

3. Tutte le norme regolamentari che contrastino con il presente Statuto e che non siano state adeguate cessano di avere vigore.

Art. 67

Disposizione finale

1. Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto adottato dalla Comunità Montana.